



**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 398 DEL 03 MAR 2026**

**OGGETTO:** Convenzione con l'Università degli Studi di Palermo, per l'utilizzo dell'UOC Medicina Interna del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento quale struttura collegata da inserire ai fini della costituzione della rete formativa della scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione – per lo svolgimento di attività assistenziale medici – Adempimenti consequenziali.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Servizio Affari Generali  
 PROPOSTA N. 395 DEL 20.02.2026

IL FUNZIONARIO  
 COLL. AMM/VO  
 (Geom. Angelo Calcasola)

IL DIRIGENTE UOS  
 AA.GG. CONVENZIONI  
 (Dott.ssa Cinzia Morreale)

IL DIRETTORE  
 UOC AA.GG.  
 (Dott.ssa Loredana Di Salvo)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:  
 ( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ NON COMPORTA ORDINE DI SPESA del \_\_\_\_\_ C.E. / C.P. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 (Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Sig.ra Silvana Maria S.E.M.  
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
 Dott.ssa Beatrice Salvago  
 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  
 E PATRIMONIALE  
 Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

**23 FEB 2026**

L'anno duemilaventisei il giorno TRE del mese di MARZO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Raggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Affari Generali, Dott.ssa Loredana Di Salvo

Visto l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n.265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n.478 del 04/06/2020; di cui si è preso atto con Delibera n.880 del 10/06/2020;

Vista la PEC del 10/02/2026 con la quale l'Università degli Studi di Palermo ha trasmesso — ai fini della sottoscrizione da parte del Direttore Generale di questa ASP — lo schema della Convenzione per l'utilizzo dell'UOC Medicina Interna del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento quale struttura collegata da inserire ai fini della costituzione della rete formativa della scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione — per lo svolgimento di attività assistenziale medici, avente validità di anni quattro e già firmata digitalmente dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, all'uopo delegato dal Rettore con provvedimento UNPA-181 — Prot. 118-24/01/2020;

Visto il Decreto MIUR n.1292 del 23 settembre 2025, concernente l'accreditamento delle Scuole di Specializzazione dell'area medica (*Scuole di specializzazione "accreditate" dell'Università degli Studi di Palermo*);

Vista la Convenzione — con cui si stabiliscono le regole e le procedure per l'utilizzo dell'UOC Medicina Interna del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento quale struttura collegata da inserire ai fini della costituzione della rete formativa della scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione — per lo svolgimento di attività assistenziale medici - sottoscritta con firma digitale dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo in data 10/02/2026 e dal Legale Rappresentante dell'ASP di Agrigento in data 13/02/2026;

Dato atto che, da verifica effettuata, le firme digitali risultano integre e valide;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della Convenzione tra l'ASP di Agrigento e l'Università degli Studi di Palermo — Scuola di Medicina e Chirurgia — per lo svolgimento di attività assistenziale medici - sottoscritta con firma digitale dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo in data 10/02/2026 e dal Legale Rappresentante dell'ASP di Agrigento in data 13/02/2026;

Ritenuto, altresì, che l'ASP di Agrigento — a cura della Direzione Amministrativa del P.O. di Agrigento - provvederà con separato atto, previa acquisizione della documentazione di rito, ad autorizzare i medici specializzandi in Scienza dell'Alimentazione di svolgere il percorso di formazione e attività assistenziale presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Agrigento.

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

**1. Dare atto** dell'intervenuta sottoscrizione della Convenzione tra il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo in data 10/02/2026 e il Legale Rappresentante dell'ASP di Agrigento in data 13/02/2026, per l'utilizzo dell'UOC Medicina Interna del P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento quale struttura collegata da inserire ai fini della costituzione della rete formativa della scuola di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione — per lo svolgimento di attività assistenziale medici, come da testo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

**2. Dare atto** che la Convenzione ha validità di anni quattro a decorrere dalla data di stipula, coincidente con la data di apposizione dell'ultima firma digitale (13/02/2026), con facoltà di recesso anticipato per ciascuna parte;

**3. Stabilire** che la Direzione Amministrativa del P.O. di Agrigento, provvederà, con separati e successivi atti e previa acquisizione della documentazione di rito ad autorizzare i medici

specializzandi in Scienza dell'Alimentazione di svolgere il percorso di formazione e attività assistenziale presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Agrigento.

4. Stabilire che, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. in materia di formazione e informazione, i tirocinanti siano tenuti a consultare il 'Manuale di informazione per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro', disponibile sul sito istituzionale [www.aspag.it](http://www.aspag.it) (sezione: Dipendenti > Servizio Prevenzione e Protezione > Documentazione), nonché a frequentare il corso FAD in modalità E-learning 'Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro' previa registrazione sulla piattaforma tecnologica del CEFPAS. Dell'assolvimento di tali obblighi dovrà essere prodotta formale comunicazione al Dirigente preposto della Struttura ospitante e al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

5. Dare atto che il presente provvedimento, sarà portato in esecuzione dalla U.O.C. Servizio AA.GG., che provvederà a notificarlo all'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Medicina e Chirurgia tramite PEC ([scuola.medicina@cert.unipa.it](mailto:scuola.medicina@cert.unipa.it)), al Direttore della UOC di Medicina Interna del P.O. di Agrigento, al Direttore UOC Risorse Umane, alla Struttura Amministrativa del P.O. di Agrigento, Al Responsabile aziendale UO Formazione, al Servizio di Prevenzione e di Protezione nonché all'Ufficio Protezione dei Dati e al Servizio di Sorveglianza Sanitaria.

6. Rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di consentire alle strutture competenti l'avvio dell'iter per lo svolgimento del percorso di formazione e attività assistenziale dei medici specializzandi in Scienza dell'Alimentazione presso il reparto di Medicina Interna del P.O. di Agrigento.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore dell'UOC Servizio Affari Generali  
(Dott.ssa Loredana Di Salvo)



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere FAVOREVOLE  
Data 2/03/2026

Parere Favorevole  
Data 02/03/2025

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott.ssa Ersilia Riggi

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Raffaele Elia

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dalla dott.ssa Loredana Di Salvo - Direttore della UOC Servizio Affari Generali - che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dalla dott.ssa Loredana Di Salvo - Direttore della UOC Servizio Affari Generali

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Feresa Cinque



### Attività Assistenziali Medici dentro Rete Formativa

## CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALE MEDICI

### TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

### E

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, con sede legale in Viale Della Vittoria n 321 CAP 92100 (AG) P.I. e C.F. 025709030848, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodiceci, nato a Siracusa (SR) il 20-11-1957, di seguito Struttura Ospitante;

### VISTI

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- L'art. 6, co.2 del D.Lgs n. 502/1992 e sue ss.mm.ii.;
- Il D.Lgs. n. 368/1999;
- Il D.Lgs. n. 517/1999 e ss.mm.ii.; (*da utilizzare per l'attività assistenziale*)
- Il Decreto n. 270/2004;
- L'art. 300 della Legge n. 266/2005;
- L'art. 6 comma 13 della Legge n. 240/2010;
- Il vigente Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo;
- Il D.I. n. 68/2015;
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- La Legge n. 24/2017;
- Il D.I. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Il Regolamento delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria dell'Università degli Studi di Palermo;
- Il Regolamento di cui al D.R. n. 2015/2019 per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa;
- Il decreto Rep. n. 12004/2025 del 03/11/2025, prot. n. 196294, del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia;
- La deliberazione assunta dal Consiglio della Scuola di Specializzazione nella seduta del 07/10/2025;
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;

### CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021, n. 07/05;
- Che per strutture si intendono le strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni, inserite nella rete formativa ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica;
- Che le strutture di cui sopra devono essere accreditate su proposta dell'Osservatorio nazionale con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.
- Che oggetto del suddetto specifico accreditamento non è la Scuola di specializzazione di per sé ma sono le singole strutture che compongono la rete formativa.
- Che le strutture si distinguono in strutture di sede, strutture collegate e strutture complementari;



- Che le strutture di sede e quelle collegate devono essere necessariamente accreditate dall'Osservatorio Nazionale nonché accreditate e contrattualizzate con il SSN;
- Che le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale;
- Che la Scuola di specializzazione può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private (dette **strutture complementari**) per utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che non siano presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, di specialità diversa da quella della struttura di sede;
- Che è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e che, del pari, è interesse delle altre strutture socio-sanitarie cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
- Che la Struttura Ospitante dichiara che le strutture che mette a disposizione, per le esigenze della Scuola di Specializzazione in **Scienza dell'Alimentazione** sono idonee ai fini dell'attività didattica-formativa e scientifica della Scuola di Specializzazione in **Scienza dell'Alimentazione** con riferimento ai requisiti previsti dalla vigente normativa;
- Che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.l. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono vidimare le attività svolte dai medici in formazione;

### SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Art. 2 - Scopo

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Specializzazione in **Scienza dell'Alimentazione** individua l'ASP 1 di Agrigento - U.O. Medicina Generale del P.O. S. Giovanni Di Dio come Struttura collegata da inserire nella rete formativa, di tipologia di specialità analoga alla Struttura di Sede, al fine di avvalersi delle risorse strutturali, degli spazi, delle attrezzature, dei servizi logistici e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di formazione della Scuola di specializzazione.

#### Art. 3 – Luoghi tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione gli spazi didattici, le attrezzature, gli arredi, i presidi di diagnosi, cura e prevenzione, le strutture ambulatoriali e specialistiche connesse con la gestione dei medici specializzandi della Scuola di specializzazione.

L'uso delle risorse di cui al precedente comma è finalizzato allo svolgimento delle attività didattiche, pratico-applicative assistenziali, funzionali ed integrative di quelle universitarie, per il completamento della formazione accademica e professionale dei Medici specializzandi, secondo quanto previsto dall'Ordinamento didattico della Scuola, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Nei periodi di permanenza dei Medici specializzandi, la Struttura Ospitante garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature e delle dotazioni necessarie ad effettuare l'attività professionalizzante, nonché gli ausili didattici esistenti.

#### Art. 4 – Impegni struttura ospitante

La Struttura Ospitante si impegna:

- ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale;
- ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medico-Specialistica e dell'omologo Osservatorio Regionale, di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 368/99, rispettivamente;
- a rispettare:
  - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente;
  - la normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento;
- ad osservare la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- a rispettare la programmazione della Scuola di Specializzazione;
- a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali e sanitarie, ovvero delle attività intellettuali, siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
- a garantire, per la singola specialità l'utilizzo esclusivo di un numero di posti letto e/o di ambulatori, ovvero di dotazioni strutturali, adeguati alle esigenze formative.

La Struttura Ospitante, al fine di essere identificata all'esterno come struttura funzionalmente inserita nella rete della formazione specialistica, esporrà apposita tabella con logo dell'Università e denominazione della Scuola di Specializzazione. Le Parti si danno, comunque, atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse e, pertanto, l'utilizzo del logo dell'Università, straordinario o estraneo all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente Convenzione, richiederà il consenso espresso della medesima.



La Struttura Ospitante, ai fini degli adempimenti relativi alla compilazione del Libretto-diario su supporto informatico, ai sensi dell'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, provvede a fornire, annualmente, l'elenco dei dirigenti medici che svolgeranno l'attività di tutor, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale di ciascuno, che verranno inseriti nel database CSA dell'Università, con riferimento alla presente convenzione, come incarichi a titolo gratuito.

#### **Art. 5 - Rapporti Università e personale della struttura ospitante**

L'Università potrà avvalersi per lo svolgimento degli insegnamenti consentiti, del personale della Struttura coinvolta per la formazione degli specializzandi previo affidamento, a titolo gratuito, di docenza a contratto conformemente alla normativa vigente, ovvero del personale strutturato per lo svolgimento delle attività di tutorato.

I rapporti tra il personale della Struttura Ospitante e l'Università restano disciplinati dal "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa", adottato con D.R. n. 2015/2019 e dal "Regolamento Scuole di Specializzazione Area Sanitaria", adottato con D.R. n. 1341/2017.

#### **Art. 6 - Obiettivi tirocinio**

Lo Specializzando viene assegnato ai reparti delle Strutture sanitarie facenti parte della rete formativa secondo il piano formativo individuale deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e per il tempo necessario alla acquisizione delle abilità professionali da esso previste. Durante questo periodo lo specializzando assume progressiva responsabilità, con particolare riguardo all'ultimo anno del Corso. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal tutor in un apposito libretto-diario. In ogni caso, lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.

#### **Art. 7 - Orario**

Gli specializzandi svolgono la propria attività professionalizzante per un orario settimanale pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno e, con modalità analoghe compatibili, d'intesa con il Direttore della Scuola, con le esigenze del piano didattico, fermo restando il conseguimento dei 60 CFU annui che includono la didattica frontale.

L'accertamento del rispetto dell'orario effettuato avviene, con modalità analoghe a quelle utilizzate per il personale della Struttura Ospitante. Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato comunica gli esiti di tale controllo al Direttore della Scuola.

#### **Art. 8 - Sicurezza**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale.

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura medesima.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nell'Accordo integrativo (Addendum), allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che regola i rapporti tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 - Adempimenti**

È fatto obbligo alla Scuola di Specializzazione di comunicare preventivamente all'inserimento degli specializzandi nella U.O. di Medicina Generale della Struttura Ospitante i dati identificativi di detto personale, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata, al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL.



Tali comunicazioni dovranno essere inviate al UOC Risorse Umane dell'ASP di Agrigento [risorseumane@aspag.it](mailto:risorseumane@aspag.it) per gli adempimenti consequenziali. In particolare, quest'ultima, dovrà comunicare l'apertura della posizione assicurativa degli specializzandi alla Direzione della Scuola di Specializzazione.

Il Responsabile della Struttura Ospitante o suo delegato provvede ad accertare, in via preventiva all'accoglimento degli specializzandi nel reparto per l'attività formativa, che i singoli risultino coperti dall'assicurazione INAIL.

Ai sensi del presente articolo, inoltre, la Direzione della Scuola di Specializzazione si farà carico di accertare che l'avvio dei singoli specializzandi sia successivo all'apertura della posizione assicurativa.

#### **Art. 10 – Tutela assicurativa**

La Struttura Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa (o all'adozione di altre analoghe misure da specificare, ad es. Autoassicurazione) per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specializzando medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

La Struttura Ospitante, conseguentemente, tiene indenne l'Università e il medico specializzando da ogni adempimento delle obbligazioni che dovessero sorgere per il risarcimento di eventuali danni riconducibili ai predetti rischi.

#### **Art. 11 – Modalità tirocinio**

Il medico specializzando, che è seguito da un tutor designato dal Consiglio della Scuola, segue il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della Scuola determinato secondo la vigente normativa in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Struttura Ospitante. Tale programma sarà portato a conoscenza dello specializzando all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione.

Lo specializzando ha titolo a partecipare, sulla base di specifiche e preventive intese con la Direzione della Scuola, alla totalità delle attività.

La Direzione della Scuola dovrà comunicare alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera l'elenco di massima delle diverse tipologie di attività formative e delle prestazioni pratiche di natura assistenziale e sanitaria, che dovranno essere svolte dallo specializzando, anche ai sensi dell'art. 11, comma 2°, L. n. 341/90, del D.M. 11 maggio 1995, del D.Lgs. n. 368/1999, dell'art. 6 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni degli stessi, nonché del D.I. n. 68/2015.

E' demandata alla personale responsabilità del Referente della Struttura Ospitante cui è affidato lo specializzando, d'intesa con il Direttore della Scuola, l'applicazione di criteri di gradualità nell'assegnazione allo specializzando stesso di compiti formativi in materia assistenziale, da svolgere nell'ambito delle U.O., anche in funzione delle capacità di apprendimento dello specializzando stesso.

Nella valutazione di tali criteri di gradualità il Responsabile delle U.O. risponde alla Direzione Sanitaria per quanto concerne la responsabilità nei confronti degli assistiti e al Consiglio della Scuola per quanto concerne l'attuazione del programma formativo in materia assistenziale.

Eventuali compiti particolari che comportino nell'ambito del programma formativo lo svolgimento autonomo di atti assistenziali dovranno essere effettuati sempre sotto la responsabilità del tutor e la supervisione del Direttore delle U.O.

#### **Art. 12 - Monitoraggio**

Lo svolgimento dell'attività didattico-formativa e delle prestazioni, concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i responsabili della Struttura Ospitante, devono essere appositamente documentati secondo quanto prescritto dalla vigente normativa (cfr. All.3 D.I. 402/2017).

La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri e dai documenti ufficiali della Struttura Ospitante (cartelle cliniche, registri operatori, ecc.) chiaramente espressa con la qualifica di "medico in formazione specialistica".

A tal fine, la Struttura Ospitante si impegna, per quanto nelle proprie disponibilità tecniche ed amministrative, a conferire sul sistema informativo predisposto dall'Università degli studi di Palermo ogni informazione utile a popolare il Libretto-diario, di cui all'art. 2 di cui allegato 3 indicato all'art. 7 del D.I. n. 402 del 13 giugno 2017, di ogni medico in formazione specialistica frequentante.

#### **Art. 13 - Identificazione**

Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni preventive, o diagnostiche o terapeutiche. A tal fine, la Struttura Ospitante provvede: a dotare gli specializzandi di idoneo dispositivo di riconoscimento, indossato in maniera visibile da ciascuno degli specializzandi, con logo dell'Università, denominazione della Scuola; a fornire adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione specialistica.

#### **Art. 14 - Durata**



La presente Convenzione, al fine di assicurare la continuità didattica, ha la durata dell'intero corso della Scuola di Specializzazione in **Scienza dell'Alimentazione** e decorre, per un periodo di 4 anni, dalla data di sottoscrizione della Convenzione medesima.

#### **Art. 15 - Oneri e risoluzione rapporto**

Resta inteso che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per l'Università e per la Struttura Ospitante. Ogni attività sarà svolta: nel rispetto della vigente normativa; di quanto stabilito dal vigente Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università degli Studi di Palermo; dell'ordinamento didattico della Scuola di Specializzazione.

La presente Convenzione potrà essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.

#### **Art. 16 – Trattamento dati**

L'Università e la Struttura Ospitante, in qualità di titolari del trattamento dei dati personali, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 101/2018) ed europea (Regolamento UE 2016/679) in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

#### **Art. 17 - Rinvio**

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla vigente normativa in materia.

#### **Art. 18 – Aggiornamento normativo**

Si dà atto dell'automatico adeguamento della presente Convenzione per effetto dell'eventuale aggiornamento, nel periodo di vigenza della stessa, della legislazione in materia e del Protocollo d'intesa stipulato tra l'Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana.

#### **Art. 19 – Foro competente**

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Palermo.

#### **Art. 20 - Registrazione**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

Palermo, lì

**FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE**  
**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO**  
Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia  
(Prof. Marcello Ciaccio)

Firmato digitalmente da:  
**Marcello Ciaccio**  
Data: 10/02/2026 13:51:03

**TIMBRO E FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE**  
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Capodiecì



Firmato digitalmente da:  
**GIUSEPPE CAPODIECI**  
13/02/2026 09:15



#### ADDENDUM 1

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art. 112, Art. 113 e Art. 115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in **Scienza dell'Alimentazione**

e

l'Ente ... **ASP di Agrigento,**

- Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;
- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art. 112 e Art. 113 dello stesso Decreto,


Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;  
Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola... **Scienza dell'Alimentazione**, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 2) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
- 3) L'Ente **ASP di Agrigento** è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.
- 4) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art. 112 e Art. 113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 5) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.  
In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art. 112 1.b);
- 6) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art. 111;
- 7) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
- 8) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art. 112.1.m);



- 9) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
- 10) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell' esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
- 11) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell' esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
- 12) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
- 13) il datore di lavoro, l' esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
- 14) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
- 15) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
- 16) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.  
In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).
- 17) Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.





## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal **03 MAR. 2026**

Agrigento, li **03 MAR. 2026**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi